



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>5</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>20 / 1 / 2017</u></p>	<p>Oggetto: Atto di indirizzo. Disciplinare per la installazione di apparecchiature automatiche.</p>
--	---

L'anno Duemiladiciassette, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 17,45 e ss, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7

Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta dell'Assessore al ramo

LA GIUNTA

Si premette quanto segue.

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di dotarsi di un disciplinare afferente l'installazione di apparecchiature automatiche;

L'Assessorato al Bilancio – Servizi Finanziari, ha stilato un disciplinare accluso alla presente proposta deliberativa, per la installazione di apparecchiature automatiche.

Tale disciplinare regola la gestione, l'installazione e l'uso di tali apparecchiature di distribuzione di alimenti, bevande, fotocopie, monete, e ogni altro servizio automatizzato di distribuzione, collocate su spazi di proprietà comunale o nella disponibilità o uso del Comune di Trani, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.

Ritenuto pertanto di voler dotare il Comune di Trani del relativo disciplinare da sottoporre alla Commissione Consiliare di competenza al fine di acquisire il relativo parere che di seguito lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma1 del D.Lgs n.267del 18/07/2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Caterina Navach per quanto concerne la sola regolarità tecnica;

Preso atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

A voti unanimi, resi in modo palese

Delibera

La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Di esprimere il proprio indirizzo in merito all'adozione del disciplinare per la installazione di apparecchiature automatiche e acclusa al presente atto;

di dare atto che a seguire la Commissione Consiliare competente previo proprio parere sottoporrà al Consiglio Comunale il disciplinare per la sua approvazione;

Di demandare al Dirigente dell'I Area l'esecuzione del presente atto di indirizzo.



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

DISCIPLINARE PER LA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Le norme del presente disciplinare regolamentano la gestione, l'installazione e l'uso delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti, bevande, fotocopie, monete, e ogni altro servizio automatizzato di distribuzione, tramite macchinari con funzionamento a schede prepagate o denaro, collocate su spazi di proprietà comunale o nella disponibilità o uso del Comune di Trani, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.
2. Gli spazi per la installazione di servizi di fornitura di prodotti mediante distributore o apparecchio automatico sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio del personale dell'Amministrazione e dell'utenza.
3. È vietata qualsiasi altra forma di distribuzione di alimenti e/o bevande al di fuori di quanto stabilito con il decreto concessivo.

Art. 2-Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il fornitore di prodotti mediante distributore o apparecchiatura automatici e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.
2. Lo spazio per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo decreto concessivo e comunque la durata non dovrà essere superiore ad anni tre. Il periodo considerato ha come unità di tempo l'anno solare. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

Art. 3-Beni oggetto di concessione

1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di distributori o apparecchiature automatici per il servizio di distribuzione su aree di proprietà o nella disponibilità del Comune, o su eventuali pertinenze degli stessi.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art 4-Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Il Comune ovvero l'Ente che intende installare, all'interno degli edifici da loro direttamente gestiti, distributori automatici di prodotti o macchinari di cui all'art. 1 del

presente disciplinare provvede a rendere nota la disponibilità a concedere spazi idonei per l'installazione di detti apparecchi e all'individuazione dei gestori e con le modalità che ritengono più opportune salvo quanto stabilito appresso.

2. Prima di procedere alla gara per l'aggiudicazione della concessione, il responsabile alla sicurezza dell'edificio dovrà verificare l'idoneità degli spazi prendendo contatti con il responsabile della sicurezza del Comune.

3. Il Responsabile dell'Ente dovrà portare a conoscenza degli eventuali concorrenti e comunque all'assegnatario del servizio del presente disciplinare, che dovrà essere accettato incondizionatamente dagli stessi alla presentazione della domanda di affidamento dell'incarico. Il Responsabile dell'Ente affidatario trasmetterà poi al Comune la nota di accettazione del disciplinare da parte del vincitore.

Art. 5-Concessione

1. Gli spazi sono dati in concessione per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici mediante apposito decreto del Dirigente competente dell'Ente.

2. Il Comune prima dell'emissione del Decreto di concessione acquisisce il provvedimento di individuazione del gestore rilasciato dal competente organo responsabile dell'edificio in cui si intendono installare le apparecchiature. Con il decreto di concessione, il gestore è autorizzato a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e D.lgs. 114/98, presentata nel Comune in cui si trova l'edificio.

3. Al decreto di concessione è allegata la nota di accettazione del presente disciplinare firmata dal concessionario.

4. Le spese relative all'emanazione del decreto, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO

Art 6-Canone concessivo,

1. Per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici il concessionario deve pagare al Comune un canone concessivo. In nessun caso è ammessa la concessione in uso gratuito.

2. Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rateizzare il pagamento con le modalità che ritenga più opportune.

3. Il canone concessivo annuo si riferisce a unità singola di apparecchiatura installata e varia in proporzione al tipo.

4. Con determinazione dirigenziale è stabilito un canone concessivo a seconda dei tipi e delle dimensioni dei distributori installati nonché dell'utenza potenziale.

5. Il canone concessivo è comprensivo del rimborso delle spese gestionali annue di cui all'art. 14 forfettizzate e non può in alcun caso essere ridotto, nemmeno nell'ipotesi in cui il fornitore abbia installato sistemi di conteggio automatico del consumo effettivo di energia elettrica, acqua o altro.

6. Il canone concessivo terrà conto del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.

Art 7-Compiti e norme di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto, ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione. Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura, rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

2. Il concessionario è tenuto altresì rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta.

3. I distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile o di bocchetta antincendio. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintore portatile.

4. È in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.

5. L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti, l'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari.

6. L'esecuzione dell'allacciamento di cui al comma 6 deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e avviene con la supervisione di un tecnico del Comune all'uopo incaricato.

7. Il concessionario deve usare gli spazi su cui insistono le apparecchiature automatiche con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.

8. A lato del distributore o apparecchiatura automatica deve essere installato, a cura e spese del concessionario, idoneo bidone o cestino raccoglitori per i rifiuti.

Art. 8-Assicurazioni e garanzie

1. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.

2. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione la stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, che deve essere depositata, con idonei massimali, contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti.

Art. 9-Revoca della concessione, rinuncia e scadenza

1. La concessione è revocata quando il concessionario:

- impieghi lo spazio concesso per fini non conformi alla loro specifica funzione;
- non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei distributori e degli spazi ovvero sia responsabile di gravi inadempimenti relativamente a quanto stabilito con il presente regolamento.

2. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti e su richiesta del concessionario, la Provincia può riservarsi di concedere una proroga ai termini di revoca per un periodo non superiore ai sei mesi.

4. Il concessionario può, altresì, rinunciare alla concessione per giustificato motivo.

5. Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate ai destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima dalla data in cui la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione.

Art. 10-Assistenza e manutenzione

1. Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie il concessionario deve apporre apposita etichetta, adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici

e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.

3. Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico entro le successive 48 ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e nel rispetto della medesima disciplina e compiti.

Art. 11-Danni

1. In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici restano salvi i diritti dell'Amministrazione concedente al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato e ciò a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa allo stesso, concessionario.

2. Del pari tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rifondere il Comune delle eventuali spese che, si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.

3. La constatazione dei danni, arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Comune o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

4. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 12-Verifiche e lavori

1. Durante la concessione il Comune ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli.

2. In caso si debbano allontanare le apparecchiature, per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese del Comune.

3. Ove non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 13-Vendita dei prodotti

1. L'approvvigionamento e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori e la vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario.

2. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati dagli organi competenti.

3. L'eventuale revisione dei prezzi fa parte delle modalità per l'aggiudicazione del servizio.

4. L'inottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione medesima da parte dell'Amministrazione.

Art. 14-Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento, acqua, nettezza urbana sono a carico dell'Ente presso il quale sono installati i distributori automatici, che provvede al recupero mediante quota forfettizzata del canone concessivo.

Art. 15-Imposte e tasse

1. È a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16-Inadempimento e rilascio coattivo

1. Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi al saggio che sarà individuato nel Decreto concessivo e l'eventuale risarcimento del danno a favore del Comune.

2. Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile.

3. L'eventuale occupazione di spazi senza titolo di cui all'art. 2 comma 3, comporta l'applicazione di un'indennità extraconcessiva determinata in base al canone dovuto secondo le tariffe stabilite, con una maggiorazione di € 100,00 giornaliera.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal decreto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 17-Disciplina transitoria

1. La presente disciplina regola fin dall'origine tutti i rapporti in essere con il Comune per la gestione delle apparecchiature automatiche non ancora definiti con decreto concessivo.

2. I gestori che siano concessionari di spazi per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono titolari della concessione; ad essi si applica la nuova disciplina regolamentare.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 209 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 27 GEN 2017 al 11 FEB 2017 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 27 GEN 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino